

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA" PER IL QUINQUENNIO 2022/2026
CIG: 89032981F0**

L'anno duemilaventuno, addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata

TRA

Il Consorzio di Bonifica "Velia" codice fiscale 80021580651, rappresentato da _____, nato a _____ il _____ nella qualità di _____ come individuato nella delibera della Deputazione Amministrativa n. _____ del divenuta esecutiva ai sensi del vigente Statuto

E

la.....con
sede in _____ Cod. Fisc. _____ P.IVA _____
cod. Banca _____, rappresentata da _____
nato il _____ a _____ cod. fisc. _____ a tanto abilitato in
forza della delega rilasciata dal _____ con atto del

PREMESSO

che la Deputazione Amministrativa, con la delibera sopra richiamata n..... del.....ha disposto sulla proposta del RUP l'aggiudicazione dei servizi di Cassa a _____ per il quinquennio 01.01.2022 – 31.12.2026, sulla base dell'offerta e dei collegati documenti presentati dall'istituto in data _____ nell'ambito del procedimento posto in essere dal Consorzio a termine delle norme in materia di appalti pubblici di servizi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il Consorzio di Bonifica "Velia" (in seguito denominato Consorzio) affida alla _____ (in seguito nominato "Istituto") i Servizi di Cassa inerenti alla gestione finanziaria e alle operazioni di cassa.
2. L'affidamento di cui sopra è effettuato in accoglimento dell'offerta prodotta dall'Istituto nell'ambito della procedura di affidamento conclusa con l'aggiudicazione disposta dalla delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. _____ del _____ ed allegata alla presente convenzione come parte integrante di essa, i cui contenuti hanno valore vincolante agli effetti della presente convenzione anche se non espressamente richiamati nei successivi articoli.
3. I servizi di cassa devono essere svolti nello/negli sportello/i sito/i in: _____ Via.....n.°, nei giorni ed ore di apertura al pubblico degli sportelli bancari. Essi possono essere dislocati in altro luogo previa intesa con l'Ente
4. I servizi di cassa sono svolti in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento dei servizi possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. I servizi di Cassa di cui alla presente convenzione hanno per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio e, in particolare, le entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 14 .
2. L'Istituto si impegna ad adottare, a sua cura e spese, entro 45 giorni dall'aggiudicazione dei servizi, tutte le procedure compatibili con le strutture informatiche di cui il Consorzio è attualmente dotato, necessarie per la trasmissione (modello F24 online) e la visualizzazione dei dati del servizio di cassa presso il Consorzio in tempi reali.

Art. 3 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. I mandati di pagamento interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, saranno commutati d'ufficio dal Gestore in assegni circolari localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tasse e spese a carico del destinatario.
3. Le reversali d'incasso non riscosse alla fine dell'esercizio verranno restituite all'Ente, accompagnate da un elenco, redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito firmato per

ricevuta.

Art. 4 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dall'istituto in base ad ordinativi di incasso (Reversali) emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti che saranno indicati ai sensi del comma 2 del successivo art.6.
2. Le Reversali devono contenere:
 - la denominazione del Consorzio;
 - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - l'indicazione del debitore;
 - la causale del versamento;
 - l'esercizio finanziario;
 - il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - la data di emissione;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
3. Il Consorzio dispone di conti correnti dedicati per ogni singolo rapporto di concessione e finanziamento pubblico, il prelievo dai c/c dedicati è di norma disposto dal Consorzio mediante emissione di reversale con la seguente indicazione : "Denominazione e numero di c/c dedicato " seguita da apposito ordinativo (art.11 comma 2) di trasferimento di denaro, numerato progressivamente e firmato dai soggetti che saranno indicati ai sensi del comma 2 del successivo art.6, dal c/c dedicato al c/c ordinario a fronte di pagamenti a specifica destinazione.
4. A fronte dell'incasso l'Istituto rilascia, in luogo e vece del Consorzio, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
5. L'Istituto accetta, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo i diritti del Consorzio". Tali incassi saranno segnalati al Consorzio stesso, al quale l'Istituto richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Consorzio e per i quali all'Istituto è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente mediante emissione di reversale disposta dal Consorzio. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l'Istituto avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
7. L'Istituto non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Consorzio.
8. I pagamenti dai c/c dedicati possono essere disposti dal Consorzio anche mediante mandati di pagamento con la seguente indicazione : "CUP (del progetto) CIG (codice identificato Gara) e numero di c/c dedicato .

Art. 5 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (Mandati), individuali o collettivi, con i quali il Consorzio impartisce all'Istituto la disposizione di provvedere al pagamento della spesa.
2. I mandati vengono emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario, datati e firmati da soggetti che saranno indicati ai

sensi del comma 2 del successivo art.6.

3. I mandati di pagamento devono contenere:
 - la denominazione del Consorzio;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
 - l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;
 - la causale del pagamento;
 - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
 - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi.
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità;
4. I mandati a valere con utilizzo dei fondi a specifica destinazione devono contenere il relativo codice unico del relativo progetto (C.U.P.) ed il C.I.G. necessari per l'identificazione e per il monitoraggio degli investimenti pubblici:
5. I mandati a specifica destinazione con annotazione del relativo CUP e CIG necessari per l'identificazione e per il monitoraggio degli investimenti pubblici in mancanza di liquidità del finanziamento sono disposti facendo ricorso alle disponibilità del Consorzio. Il rimborso al Consorzio degli importi anticipati a specifica destinazione ha luogo non appena si verifica il relativo accredito di somme da parte dello Stato Regione Provincia o altri enti pubblici;
6. L'Istituto, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, su conforme richiesta del Consorzio a firma del direttore, darà corso al pagamento di spese fisse (stipendi-utenze), di pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso dalla richiesta dell'Istituto;
7. I mandati di pagamento recanti scadenza vengono estinti con assoluta priorità e senza alcun indugio allo scopo di evitare interessi, mora o, comunque, l'inadempienza del Consorzio rispetto ad eventuali pattuizioni convenute con il creditore.
8. Il Consorzio può emettere mandati subordinandoli alla riscossione della correlativa entrata. In tal caso l'Istituto è tenuto a pagare solo dopo aver incamerato l'entrata evitando in tal modo l'anticipazione della spesa a carico del Consorzio.
9. L'Istituto non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
10. L'Istituto estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio. In assenza di una indicazione specifica, l'Istituto è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte dell'Istituto avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal Consorzio, con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti del Consorzio sia dei terzi creditori, in

ordine alla regolarità delle operazioni eseguite.

12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, l'Istituto raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". Inoltre ed ai medesimi effetti, l'Istituto provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Consorzio unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna all'Istituto della distinta.
14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare o assegno postale vidimato, il Consorzio è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
15. L'Istituto si obbliga di riaccreditare al Consorzio l'importo degli assegni circolari restituiti per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta del Consorzio, informazioni sull'esito degli assegni emessi.
16. Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere e dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso al Consorzio cui spetta l'emissione del mandato di pagamento e questo deve annotarne gli estremi in uno ai dati anagrafici del nominato procuratore sul mandato stesso.
17. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte del creditore tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati al Consorzio che ha disposto la spesa. I relativi titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, annotando gli estremi dell'atto che attesti tale qualità sul mandato di pagamento.
18. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
19. Il Consorzio si impegna a non consegnare mandati all'Istituto oltre la data del 16 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.
20. Nessuna spesa, tassa o commissione inerente l'esecuzione del pagamento può essere posta a carico dei dipendenti o amministratori del Consorzio relativamente alla corresponsione di stipendi o indennità. Così pure, nessun onere potrà farsi gravare a carico del beneficiario per pagamenti estinti con quietanza diretta.
21. Resta inteso che il pagamento di più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
22. Su richiesta del Consorzio, l'Istituto fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Art. 6 - Trasmissione di atti e documenti – Soggetti abilitati

1. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Gestore in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dal Capo Ufficio Amministrativo soggetto abilitato alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una - vistata dall'Istituto - funge da ricevuta per il Consorzio. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. Il Consorzio, al fine di consentire la corretta gestione delle reversali di incasso e dei mandati di

pagamento, comunica preventivamente all'Istituto le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere dette reversali e mandati, nonché ogni successiva variazione. L'Istituto resta impegnato lo stesso giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. L'Istituto, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni trimestre al Consorzio le reversali e i mandati relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il Consorzio trasmette all'Istituto lo statuto, il regolamento di contabilità economico patrimoniale nonché le loro successive variazioni.

Art. 7 - Obblighi gestionali assunti dal Gestore

1. L'Istituto tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
2. L'Istituto mette a disposizione del Consorzio copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile l'estratto conto di cassa nonché l'estratto conto dei conti correnti dedicati, invia l'estratto conto scalare ogni semestre. Inoltre, rende disponibili e trasmette i dati necessari per le verifiche di cassa ogni trimestre.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, l'Istituto provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa;
4. L'Istituto, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni trimestre al Consorzio le reversali e i mandati relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Art. 8 - Verifiche ed ispezioni

1. Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie con cadenza trimestrale e verifiche dei valori dati in custodia come previsto dalle norme vigenti ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.
2. A tal fine l'Organo di Revisione, il Capo dell'Ufficio Amministrativo od altra persona delegata dal Consorzio, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi di Cassa e possono effettuare sopralluoghi presso gli Uffici ove si svolgono i servizi stessi, chiedendo tutta la documentazione che ritengono necessaria per le verifiche di competenza.
3. I verbali delle verifiche straordinarie sono conservati dall'Istituto in doppio originale di cui uno verrà trasmesso al Consorzio in allegato al conto dell'Istituto.

Art. 9 - Anticipazioni di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dall'Istituto nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Consorzio. L'Istituto, su richiesta del Consorzio – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione della Deputazione Amministrativa - è tenuto a concedere anticipazioni di cassa, da intendersi quali aperture di credito, non inferiore a € _____ (Euro _____); l'utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
2. Gli interessi a carico del Consorzio sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma ammontano Euribor 3 mesi MMP 360 + ____% punti percentuali e decorrono dall'affettivo utilizzo della somma.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Consorzio estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare all'Istituto subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del

Consorzio.

Art. 10 - Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il Consorzio, previa apposita delibera della Deputazione Amministrativa da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e, subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 9, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta all'Istituto di utilizzare per il pagamento di spese correnti, somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso l'Istituto .
2. L'Istituto, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di cassa. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire sui conti dedicati.

Art. 11 - Gestione conti correnti dedicati

1. Le somme accreditate al Consorzio dallo Stato o dalla Regione per l'esecuzione, l'esercizio o la manutenzione di opere pubbliche da parte del Consorzio medesimo, costituiscono somme a destinazione vincolata per l'effettuazione dei relativi interventi; vincolo che deriva direttamente sia dalla normativa in forza della quale l'esecuzione dell'opera e ogni relativa attività sono attribuite in concessione al Consorzio, sia dal provvedimento statale o regionale di concessione dell'opera o dell'attività e di finanziamento della stessa.
2. A tal fine, in stretta osservanza ai decreti di finanziamento statale o regionale (ed anche in adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia e antiriciclaggio), il Consorzio disporrà l'apertura di conti correnti dedicati per ogni singolo rapporto di concessione e finanziamento pubblici, conti regolati da specifiche disposizioni che impongono di non dar corso ai relativi mandati di pagamento senza l'emissione di apposito ordinativo di trasferimento facente specifico riferimento all'utilizzo conforme al vincolo, accompagnato da una dichiarazione – resa sotto le comminatorie di legge – del Capo Ufficio Ragioneria, del Direttore e del Presidente del Consorzio, con cui si attesti che il pagamento viene effettuato per il perseguimento della specifica finalità cui il conto è vincolato.
3. Allo scopo di individuare negli atti contabili dell'ente (e segnatamente nel bilancio di previsione) la destinazione vincolata delle somme derivanti dai finanziamenti pubblici e come tali destinate alla realizzazione e gestione di opere pubbliche, si procederà alla quantificazione preventiva delle somme destinate alle suddette finalità (fermo restando il vincolo di destinazione dell'intero giacente su ciascun conto dedicato) di guisa che il vincolo medesimo rimane esteso anche ad eventuali successivi accrediti che dovessero pervenire sui conti medesimi, rispetto ai quali in ogni caso si procederà a dare comunicazione volta per volta all'Istituto.
4. Per la concreta attuazione ed osservanza del disposto normativo di riferimento regionale e/o statale e dei relativi decreti di ammissione al finanziamento, la Deputazione Amministrativa del Consorzio, con cadenza semestrale, con apposita delibera provvederà a quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità e provvederà a darne rituale e tempestiva comunicazione all'Istituto allo scopo di adeguarsi alle differenti modalità di gestione dei conti dedicati anzidetti, affinché assuma ogni conseguente adempimento di

propria competenza, ivi inclusa la dichiarazione all'A.G. ove esso Istituto fosse destinatario, in qualità di terzo pignorato, di atti di esecuzione in danno del Consorzio.

5. Per la tenuta dei conti correnti dedicati valgono le seguenti condizioni:

Art. 12 – Condizioni

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente articolo 9, viene applicato un tasso d'interesse nella misura determinata in base all'offerta all'uopo formulata nell'ambito della presupposta procedura di pubblica evidenza, la cui liquidazione ha luogo con cadenza semestrale. L'Istituto procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per il Consorzio, trasmettendo al Consorzio l'apposito riassunto scalare. Il Consorzio emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 6.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, dovranno essere regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilito dalle parti a condizioni più favorevoli rispetto all'art.12 comma 1.
3. Il movimento relativo alle entrate ed ai pagamenti disposti dal Consorzio si estrinsecherà attraverso un conto corrente designato "conto di cassa".
4. Al conto corrente di cui sopra saranno riferiti giornalmente gli sbilanci tra gli incassi ed i pagamenti eseguiti per conto del Consorzio.
5. L'Istituto inoltre è tenuto ad effettuare:
 - ✓ L'ACCESSO, IN SOLA VISURA, MEDIANTE IL SISTEMA INTERNET BANKING; di tutti i conti.
 - ✓ L'ACCESSO GESTIONALE IN "REMOTE BANKING" Es. F24 online.
6. L'Istituto deve attenersi alla Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepita in Italia con Decreto Legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 e successive integrazioni e norme derivate.

Art. 13 - Resa del conto finanziario

1. L'Istituto, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende al Consorzio, il "Conto di Gestione", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola operazione, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

Art. 14 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. L'Istituto assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente del consorzio, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio.
2. L'Istituto custodisce ed amministra anche i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio, obbligandosi a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Consorzio.
3. Su richiesta scritta del Consorzio, l'Istituto provvederà all'acquisto, alla vendita, al trasferimento ed al tramutamento dei titoli e dei valori di cui ai commi precedenti.

Art. 15 - Corrispettivo e spese di gestione

1. I servizi di cassa sono resi alle condizioni offerte.
2. Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con il Consorzio, sono a carico esclusivo dell'Istituto. Competono, tuttavia, al medesimo oltre i compensi di cui al precedente punto 1), il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico del Consorzio per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli. Il rimborso delle spese avviene trimestralmente sulla base del resoconto dettagliato in formato elettronico, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro mezzo e l'addebito relativo verrà effettuato previo benestare che il Consorzio dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla presentazione della distinta stessa.

Art. 16 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa – Responsabilità

1. L'Istituto risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti ai servizi di cassa.

Art. 17 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata quinquennale dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con facoltà di proroga, alle medesime condizioni pattuite, per una sola volta e per identica durata, previa formale manifestazione di volontà da parte del solo Consorzio da esercitare entro il termine del 30.11.2025.
2. All'atto della cessazione dei servizi regolamentati dalla presente convenzione l'Istituto, previa verifica straordinaria di cassa, è tenuto a depositare presso la sede del Consorzio il conto di gestione, tutti i registri, bollettari e quant'altro inerente alla gestione dei Servizi medesimi, cedendo, senza onere, ogni informazione necessaria al nuovo Istituto, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

Art. 18 – Cassa Economale

1. Per la gestione dei fondi della cassa economale il Consorzio si regolerà secondo le disposizioni regolamentari interne disciplinanti la materia, con esonero dell'istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 19 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico di

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto

1. È fatto divieto all'Istituto :
 - ✓ di subappaltare il servizio oggetto della presente convenzione;
 - ✓ di cedere il presente contratto;
 - ✓ di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dal presente contratto se non vi aderisca formalmente il Consorzio.

Art.21 Concessioni di contributi finalizzati

1. L'Istituto si impegna ad erogare a favore del Consorzio entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno di durata della presente convenzione, un contributo annuo come indicato nell'offerta prodotta in sede di procedura di appalto pari ad € _____ finalizzato al sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative individuate dall'Ente.

Art.22 Concessioni di finanziamenti agevolati

1. L'Istituto si impegna a mettere a disposizione, senza applicazione di interessi passivi o altre spese a carico del Consorzio, un plafond annuo come indicato nell'offerta prodotta in sede di procedura di appalto pari ad € _____ per ciascun anno di durata della presente convenzione, al fine di consentire ai dipendenti a tempo indeterminato del Consorzio di accedere a piccoli prestiti volti a sanare situazioni di emergenza economica.
2. Tale plafond è destinato all'erogazione di prestiti, a tasso offerto pari a zero (del valore massimo individuale di € _____ = (euro _____) a favore del dipendente autorizzato dal Consorzio, per soddisfare esigenze particolari, da rimborsare in 48 rate mensili .

Art. 23 – Risoluzione – Recesso

1. Il Consorzio segnala tempestivamente all'Istituto eventuali reclami in ordine allo svolgimento dei servizi. Tale comunicazione deve assegnare all'Istituto un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. In caso di reiterate inosservanze al presente contratto ed alle norme di legge e regolamento vigenti in materia, il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo rivalsa di spese e danni subiti.
3. La convenzione può, inoltre, essere risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi della seguente circostanza di fatto:
 - mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili al Consorzio;
4. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, il Consorzio avrà piena facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone all'Istituto preavviso scritto di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata A.R./PEC .
5. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R./PEC; in tal caso, all'Istituto non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre il Consorzio si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l'eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
6. Qualora le dichiarazioni rese dall'Istituto risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva, fatta sempre salva la facoltà del Consorzio di agire per il risarcimento dei danni.
7. L'Istituto non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell'eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
8. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, il Consorzio ha facoltà di recedere

incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva dell'Istituto , a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora il Consorzio dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

9. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Consorzio si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre l'Istituto si impegna a continuare la gestione dei servizi fino alla designazione di un nuovo Istituto , garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività d'incasso e di pagamento.

Art. 24 – Estensione delle condizioni contrattuali

1. L'Istituto si impegna a praticare le medesime condizioni previste nella presente convenzione ad eventuali ulteriori rapporti di c/c e di deposito che dovessero essere aperti dalla Società *in house* "Velia Ingegneria e Servizi Srl" con sede in Prignano Cilento, nel periodo di validità contrattuale, fatta salva, comunque, la separata negoziazione di eventuali migliori condizioni per la società.

Art. 25 Disposizioni in materia di trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 l'istituto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente capitolato la cui titolarità resta in capo al Consorzio.
2. Per il Consorzio il titolare del trattamento è identificato nella persona del legale rappresentante.
3. Il responsabile del trattamento interno per il Consorzio è identificato nella persona del Direttore ing. Marcello Nicodemo.
4. L'istituto:
 - a) è consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e Regolamento EU 679/2016);
 - b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e dal e del Regolamento EU 679/2016 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nel decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente servizio;
 - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento EU 679/2016, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - e) si impegna a nominare ed indicare all'ente una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali";
 - f) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - g) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario.

Art. 26 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

2. Il Consorzio conserva la propria autonomia decisionale circa le modifiche che intendesse apportare al proprio regolamento di contabilità che abbiano incidenza sui rapporti di cui alla presente convenzione, senza che l'Istituto possa avanzare richiesta di revisione delle condizioni pattuite per la gestione dei Servizi con la presente convenzione.

Art. 27 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Consorzio e l'Istituto eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- Consorzio di Bonifica "Velia": presso la sede legale sita in Prignano Cilento (SA) C.A.P.84060 – Loc. Piano della Rocca Snc.
 - L'Istituto.....
2. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Vallo della Lucania.

La presente convenzione, composta da n. 27 articoli e n.13 pagine, è stata letta, approvata e sottoscritta come in appresso:

Data

Timbro e Firma

Ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c., l'Istituto dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli della presente convenzione:

- art. 2 – oggetto e limiti della convenzione
- art. 4 – riscossioni
- art. 5 – pagamenti
- art. 7 – obblighi gestionali assunti del Gestore
- art. 8 – verifiche ed ispezioni
- art. 9 – anticipazione di cassa
- art. 10 – utilizzo somme a specifica destinazione
- art. 11 – gestione conti correnti dedicati
- art. 12 – condizioni
- art. 14 – amministrazione titoli e valori in deposito
- art. 15 – corrispettivo e spese di gestione
- art. 16 – garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa – Responsabilità
- art. 17 – durata della convenzione
- art. 19 – spese di stipula e di registrazione della convenzione
- art. 20 – subappalto e cessione del contratto
- art. 21 – concessioni di contributi agevolati

Timbro e Firma

Pagina 12 di 13

- art. 22 – concessioni di finanziamenti agevolati
- art. 23 – risoluzione – recesso
- art. 24 – estensione delle condizioni contrattuali
- art. 25 – disposizioni in materia di trattamento dati ex D.Lgs. n.196/2003
- art. 26 – rinvio
- art. 27 – domicilio delle parti

Data

Timbro e Firma
